

	<b>LICEO SCIENTIFICO STATALE</b> <i>Leonardo da Vinci</i>	Via Zaccaria Pinto, 1 84078 Vallo della Lucania (SA) c.m. SAPS10000T c.f. 84000540652 ☎ 0974.4572 ✉ <a href="mailto:SAPS10000T@istruzione.it">SAPS10000T@istruzione.it</a> ✉ <a href="mailto:SAPS10000T@pec.istruzione.it">SAPS10000T@pec.istruzione.it</a> ✉ <a href="mailto:liceoscientificov@tiscali.it">liceoscientificov@tiscali.it</a>
---	--	---

## AVVISO n. 76

LICEO SCIENTIFICO STATALE - LEONARDO DA VINCI-VALLO DELLA LUCANIA  
Prot. 0008809 del 06/12/2021  
07 (Uscita)

A tutto il personale  
Al Sito web del Liceo

Oggetto: Obbligo vaccinale personale scolastico

Si comunica che il Decreto-legge 24 novembre 2021 (allegato) “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”, estende l'obbligo vaccinale a tutto il Personale Scolastico **a partire dal 15 dicembre 2021**.

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

*“In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione. In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.*”

*Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi **a decorrere dal 15 dicembre 2021**.”*

Si ricorda infine che lo stesso provvedimento ha modificato la durata delle certificazioni verdi COVID-19: “*in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi** e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione*”.

Vallo della Lucania, 06/12/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Antonio IANNUZZELLI  
Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993